

Delega fiscale. Omessi versamenti o compensazioni indebite sanati con il saldo di imposte, sanzioni e interessi anche se il reato è stato scoperto

Il pagamento cancella i vecchi debiti

Per sanare le dichiarazioni omesse o infedeli è invece necessario il ravvedimento

Laura Ambrosi

■ In caso di pagamento di imposte, sanzioni e interessi, scattano punibilità soltanto per i delitti di omesso versamento e per le indebite compensazioni, e il fatto che le violazioni siano state già scoperte non ha rilevanza. Per l'infedele e l'omessa dichiarazione, invece, è necessario eseguire il ravvedimento entro il termine della presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo e soltanto se i controlli non sono iniziati. È quanto emerge dal decreto approvato venerdì dal Governo sulle modifiche al regime penale tributario. Il regime premiale, in caso di pagamento dell'imposta ritenuta evasa o non versata, viene così differenziato in base al tipo di reato.

Omessi versamenti e indebita compensazione

Per i reati di omesso versamento delle ritenute, dell'Iva e per indebita compensazione di crediti non spettanti, per beneficiare della non punibilità occorre che il contribuente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, versi le somme dovute comprese sanzioni e interessi.

Può eseguire il pagamento avvalendosi dei diversi istituti deflattivi previsti nell'ordinamento tributario, quali l'adesione all'accertamento, procedure conciliative oppure il ravvedimento operoso. In proposito va evidenziato che il legislatore ha innalzato le soglie di punibilità, quindi dall'entrata in vigore costituirà reato l'omesso versamento di debiti superiori a 150mila euro per le ritenute (sia certificate sia dichiarate nel modello 770), di 250mila euro per l'Iva e 50mila euro per i crediti non spettanti. Va segnalato tuttavia che la nuova norma esclude dalla non punibilità le indebite compensazioni dei crediti inesistenti, per i quali quindi anche nell'ipotesi di integrale pagamento si seguiranno le procedure ordinarie.

È verosimile che, nella maggior

parte dei casi, il pagamento avverrà con ravvedimento o con sanzione ridotta a seguito di avviso bonario. Se il contribuente si avvale della rateazione, i pagamenti devono concludersi al massimo entro sei mesi dall'udienza dell'apertura del dibattimento: è infatti prevista una tolleranza di tre mesi e una proroga di altri tre mesi (quest'ultima a discrezione del giudice penale).

Dichiarazione infedele o omessa

Anche per questi due delitti è introdotta una causa di non punibilità mediante il pagamento di quanto dovuto attraverso il rav-

I TERMINI

Per chiudere il contenzioso occorre saldare le somme dovute prima della dichiarazione di apertura del dibattimento

vedimento operoso o la presentazione della dichiarazione, solo se il contribuente non abbia formale conoscenza di attività di accertamento amministrativo o penale nei suoi confronti.

Rispetto ai delitti di omesso versamento, quindi, per i quali è del tutto irrilevante l'eventuale avvio di una verifica, deve trattarsi di un adempimento spontaneo, eseguito cioè su iniziativa del contribuente. Peraltro, per l'omessa presentazione è inserita anche un'ulteriore limitazione temporale: la dichiarazione deve infatti essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo.

L'attenuante

L'estinzione del debito tributario (sia per quelli per i quali è prevista la non punibilità ma il contribuente non ha versato le somme nei termini previsti, sia per tutti gli altri delitti), anche mediante speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento, e prima dell'apertura del dibattimento, comporterà l'abbattimento fino a metà della pena edittale. Per i casi di rateazione vale quanto già detto in precedenza (possibilità di concludere la rateazione al massimo entro sei mesi dalla prima udienza)

Resta il dubbio sulla possibilità di beneficiare dell'attenuante anche a seguito di ravvedimento, in quanto l'istituto, a differenza del caso del patteggiamento (nuovo articolo 13-bis, comma 2), non viene espressamente citato, tuttavia potrebbe rientrare nelle modalità di estinzione del debito tributario che consente di ottenere lo sconto di pena.

Patteggiamento

Il pagamento di quanto contestato, prima dell'udienza dell'apertura dibattimentale, consente al reo di accedere al patteggiamento. In questa ipotesi è ammessa espressamente la possibilità di avvalersi anche del ravvedimento

La casistica

Reato previsto dal Dlgs 74/2000	Non punibilità se:	Modalità	Esclusione dal beneficio
Art. 10 bis: omesso versamento ritenute Art. 10 ter: omesso versamento Iva Art. 10 quater comma 1: indebita compensazione di crediti non spettanti	integrale pagamento entro la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado	-Ravvedimento operoso -procedure conciliative -Adesione all'accertamento	Nessuna
Art. 4: dichiarazione infedele	integrale pagamento entro la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado	Ravvedimento operoso	L'avvio di qualunque attività di accertamento sia fiscale sia penale impedisce l'adesione per il beneficio
Art. 5: omessa dichiarazione	integrale pagamento entro la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado	-Presentazione della dichiarazione entro il termine dell'anno successivo -Ravvedimento dell'imposta dovuta	L'avvio di qualunque attività di accertamento sia fiscale sia penale impedisce l'adesione per il beneficio
Altri delitti previsti dal dlgs 74/2000	Non possibile, ma solo beneficio della riduzione sino a metà della pena	Estinzione del debito anche con procedure conciliative prima di aprire il dibattimento	Dubbia la possibilità di utilizzare validamente il ravvedimento